

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1355

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Vietare l'attività venatoria nella frazione "Costagrande"

Premesso che:

- Nel territorio comunale di Pinerolo è ubicata la frazione "Costagrande", località caratterizzata da una cospicua presenza di colture, aziende e residenze di civile abitazione; detta località si contraddistingue altresì per la presenza di strade e sentieri pubblici abitualmente frequentati dai residenti (che li utilizzano per recarsi presso le proprie abitazioni) e da non residenti, usi a frequentare la località a scopo ludico/ricreativo, per passeggiate, escursioni in bicicletta e/o mountain bike, ecc.;
- in data 13 Ottobre 2019, in ricordo della famiglia pinerolese tragicamente scomparsa a causa del crollo del ponte Morandi, è stato inaugurato il percorso "Verso il Canada che permette di raggiungere il Rifugio Melano - Casa Canada, partendo dalla piazza antistante la stazione F.S. di Pinerolo attraversando il suo centro storico e scoprendo man mano i sentieri e i boschi della collina Pinerolese. Tale sentiero, mantenuto dalla sezione del CAI di Pinerolo è molto frequentato da escursionisti e bikers, tanto da assurgere a vera e propria meta turistica del Pinerolese, si sviluppa per gran parte all'interno del territorio della frazione Costagrande;
- le indicate caratteristiche della località non consentono, pertanto, la pratica di attività venatorie nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale, in particolare quelli stabiliti dalla legge 157 del 11/2/1992 s.m.i. che prevedono nella fattispecie una distanza di almeno 50 metri da strade carrozzabili, di 100 metri da abitazioni o posti di lavoro, di almeno 150 metri per lo sparo in direzione delle stesse, di 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione; a fronte delle richiamate circostanze del territorio, l'attività venatoria risulta già in gran parte inibita e praticabile solamente in un'area limitata della frazione Costagrande;

- la contiguità dell'area interdetta con la limitata area dove era ancora consentita l'attività venatoria ha comportato il sorgere di rilevanti criticità e gravi problematiche di pubblica incolumità per i residenti e per i cittadini che, usi a frequentare assiduamente i sentieri e le colture ubicate nella località, rischiavano di essere attinti da spari di cacciatori che praticano l'attività venatoria nella residua zona consentita;
- tali circostanze hanno comportato il verificarsi di numerose situazioni di pericolo a causa della condotta dei cacciatori che, esercitando l'attività venatoria nella zona di Costagrande, hanno messo a rischio la sicurezza e l'incolumità dei residenti, dei loro animali domestici, e di tutte le altre persone frequentanti la collina;
- la situazione si è particolarmente aggravata, essendo divenuta la situazione di pericolo estremamente rilevante sia per gli abitanti sia per tutte le altre persone che frequentano la collina. (A titolo esemplificativo si citano alcuni episodi occorsi, il cui accadimento è stato ritualmente denunciato alle forze dell'ordine: in data 13.12.2020 è stata esplosa una raffica di colpi a distanza molto ravvicinata all'abitazione di un residente che per tale fatto ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e presentato un esposto; in data 07.01.2021; - nella seconda settimana di gennaio diversi cacciatori armati hanno stazionato nei boschi e tra le case, alla ricerca di fauna per organizzare una battuta di caccia; in data 17.01.2021 e 18.01.2021 diversi cacciatori hanno percorso la collina, esercitando l'attività venatoria in un numero di persone maggiore rispetto a quello consentito e tenendo i fucili fuori dal fodero, pronti all'uso, vicino alle abitazioni e nei cortili adiacenti le stesse. (Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri e presentato il relativo esposto da un residente) in data 23.01.2021 i cacciatori, dopo aver tagliato la recinzione che delimita la proprietà di un residente, sono entrati nel suo giardino e hanno esplosi dei colpi di fucile a distanza molto ravvicinata la casa; il fatto è stato segnalato ai Carabinieri, chiedendone l'immediato intervento e presentata la relativa denuncia;
- detti episodi sono stati documentati e citati in svariati esposti inoltrati nel corso degli anni dai residenti della zona;
- a fronte di tali accadimenti, della ricezione di esposti ad opera di cittadini e residenti, ed a seguito dell'attività istruttoria che ha permesso di confermare le

criticità ed i rilevanti profili di rischio per la pubblica incolumità comportati dall'esercizio della pratica venatoria sulla residua parte della 5 località, il Sindaco della Città di Pinerolo, non potendo consentire il perpetrarsi di una situazione di reale e documentato pericolo per la pubblica incolumità, ha adottato ordinanza contingibile e urgente in data 21.9.2021 n. 276, a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000, disponendo "il divieto di esercizio dell'attività venatoria dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione venatoria 2021/2022 nell'area del territorio comunale dell'intera località Costagrande, area già interessata in gran parte dai divieti di cui all'art. 21, co. 1, lettere e), fed I e all'art. 15, co. 7 della l. 11.2. 1992 n. 157, come meglio individuati nell'allegata planimetria (all.2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- avverso la citata ordinanza, la Federazione Italiana della Caccia Regione Piemonte ha proposto ricorso al TAR Piemonte, chiedendone l'annullamento, previa sua sospensione;
- all'esito dell'udienza cautelare, tenutasi in data 20 ottobre 2021, il TAR Piemonte ha respinto l'istanza di sospensiva proposta dai ricorrenti, con motivazione del seguente letterale tenore:

"Considerato che, dalla sommaria delibazione propria della fase cautelare, si appura che nella gran parte della località di "Costagrande" non vi siano le condizioni geomorfologiche per il rispetto delle minime distanze di sicurezza dalle abitazioni e dalle strade che i cacciatori devono osservare per l'esercizio della pratica venatoria conformemente alla normativa in materia.

Riscontrata prima facie la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'ordinamento per l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, tra cui figura in via preminente l'apprezzamento di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. Ritenuto, ad ogni buon fine, che, in punto di periculum in mora, nel bilanciamento tra l'interesse alla tutela della pubblica incolumità e quello alla corretta pianificazione faunistico-venatoria, anche in prospettiva di salvaguardia delle colture, dell'igiene e della sicurezza urbana, debba accordarsi con tutta evidenza preminenza al primo, in quanto immediatamente

ricadente su beni di primario rilievo costituzionale" (TAR Piemonte, sez. I, ordinanza n. 417/21);

- Il TAR Piemonte, nel bilanciamento tra l'interesse alla tutela della pubblica incolumità e quello alla corretta pianificazione faunistico-venatoria, ha ritenuto doversi accordarsi, con tutta evidenza, preminenza al primo, in quanto immediatamente ricadente su beni di primario rilievo costituzionale.
- In data 24/11/2021 il Comune di Pinerolo, con nota prot. 72219/2021, chiedeva formalmente alla Regione Piemonte di istituire un divieto di caccia permanente nell'intera area di Costagrande. In assenza di risposta, stante l'approssimarsi dall'apertura della stagione venatoria, il Comune di Pinerolo adottava nuova ordinanza sindacale contingibile ed urgente, n. 278/2022 del 31/08/2022, recante nuovamente l'"*Istituzione di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023 nella frazione Costagrande*". La Federazione Italiana Caccia impugnava anche la seconda ordinanza, presentando, in data 19/09/2022 al Tar Piemonte "Motivi aggiunti di ricorso". All'esito del giudizio, Il TAR Piemonte pronunciava sentenza n. 877/2022, pubblicata il 21/10/2022, nella quale respingeva il ricorso principale, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti, così annullando la citata seconda ordinanza sindacale n. 278/2022.
- Avverso tale sentenza l'Amministrazione proponeva appello al Consiglio di Stato, con contestuale richiesta di adozione di misure cautelari. Con decreto monocratico n. 5336/2022 il Presidente del Consiglio di Stato (sez. III) accoglieva l'istanza proposta dal Comune di Pinerolo, sospendendo la sentenza del TAR Piemonte n. 877/2022, e ripristinando la vigenza dell'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco.
- Successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza della Terza sez. Giurisdizionale n. 11069/2022, pubblicata il 19/12/2022, ha definitivamente accolto l'appello proposto dal Comune di Pinerolo, annullando la sentenza del TAR Piemonte ed affermando la piena legittimità dell'ordinanza contingibile urgente n. 278/2022 adottata dal Sindaco di Pinerolo.
- Rileva altresì, tra le motivazioni della citata sentenza n. 11069/2022, come l'Amministrazione avesse "*tempestivamente e formalmente richiesto alla Regione*

Piemonte l'istituzione del divieto di caccia permanente nell'intera area di Costagrande (cfr. nota prot. n. 72219 in data 24 novembre 2021), senza che, all'epoca della seconda ordinanza contingibile ed urgentela Regione avesse riscontrato la richiesta avanzata dal Comune" e come il "Sindaco non poteva certo restare inerte a fronte del grave pericolo che la ripresa dell'attività venatoria nella località di cui trattasi avrebbe comportato per la pubblica incolumità pubblica, per cui, con l'adozione della seconda ordinanza contingibile ed urgente, esso non ha in alcun modo inteso regolamentare in modo permanente l'esercizio dell'attività venatoria nella località in questione, avendo solamente inteso temporaneamente (e sino al pronunciamento della Regione) salvaguardare la pubblica incolumità.

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale non ha poteri ordinari in tema di regolamentazione ed esercizio dell'attività venatoria, spettando la competenza in materia di caccia, ai sensi della legge n. 157 del 1992, allo Stato alle Regioni ed alle Province, (si veda la legge regionale 04 settembre 1996 m. 70 e la disciplina concernente la costituzione degli Ambiti Territoriale di Caccia, o Comprensori alpini);
- il Sindaco di Pinerolo ha nuovamente e formalmente richiesto alla Regione Piemonte, con nota prot. 17239 in data 02/03/2023, l'istituzione del divieto di caccia permanente nell'intera area di Costagrande;
- alla data odierna, la Regione non è intervenuta sulla vicenda visto il calendario valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria e alle aree di caccia;
- a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dall'art. 50, comma 5, e dall'art.

54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti;

- nel caso di specie, l'urgenza e la necessità di provvedere si rinvergono dal grave pericolo per l'incolumità pubblica comportato dalla particolarità che caratterizza la località Costagrande, connotata dalla contiguità fra aree interdette ed aree in cui era consentita l'attività venatoria. Tale particolare conformazione territoriale ha creato una commistione fra le aree che ha comportato il sorgere di gravi e documentati episodi di rischio per l'incolumità pubblica.

INTERROGA

La Giunta

Per sapere come intende procedere per escludere l'area "Costagrande", frazione del Comune di Pinerolo, dalle aree di caccia, ai fini di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica, e con quali tempistiche.